

Protezione da agenti chimici
titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Modifica il DLgs 25/02 (costituente
il titolo VII bis del DLgs 626/94)
che recepiva la direttiva 98/24/CE
del 7.4.98

Protezione da agenti chimici

titolo IX capo 1 DLgs 81/08

- Determina i requisiti minimi per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da **agenti chimici** presenti sul luogo di lavoro e/o che si sviluppino in seguito alla attività lavorativa.

Protezione da agenti chimici titolo IX capo I DLgs 81/08

Non si applica :

- Agli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti di protezione radiologica (DLgs 230/95)
- Alle attività con esposizione ad amianto (capo III stesso titolo)
- Ad alcune condizioni di trasporto per le quali vigono disposizioni specifiche

Protezione da agenti chimici
titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Rientrano nel campo di applicazione:

- **tutti i processi lavorativi che sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori**

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Distinzione tra :

- Agenti chimici
- Agenti chimici pericolosi
- Preparati chimici pericolosi

definizioni all'art.222 che rimanda ai:

DLgs 52 /97

DLgs 65/03

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Agenti chimici pericolosi. Sono inclusi:

- Tutti gli agenti chimici potenzialmente pericolosi per la salute dei lavoratori
- Gli agenti per i quali, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuti alla individuazione di un valore limite di esposizione professionale

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Attività considerate:

Art.222 comma 1 lett. C: si deve considerare ogni attività lavorativa: produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, trattamento rifiuti.

Rischio chimico

struttura metodologica della norma

Fase 1 : valutazione (art. 223) che conclude

- a) rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza
- b) Rischio più elevato di a)



Titolo IX – sostanze pericolose (art. 224, c.2)

D.lgs 626/94

“...rischio moderato per la sicurezza e la salute ...”

T.U.

“...rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute ...”

**Irrilevante :
paragonabile al R per
popolazione in generale**

Protezione da agenti chimici

titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Fase 1 : Parametri per la **valutazione** (art.223):

- elenco dei processi produttivi e delle sostanze/composti utilizzati
- Informazioni sulla salute /sicurezza attraverso le SDS
- Livello-tipo-durata dell'esposizione
- Momenti in cui avviene l'esposizione
- Valori limite dell'esposizione (allegati XXXVIII e XXXIX)
- Misure preventive e protettive adottate
- Notizie utili dalla sorveglianza sanitaria

Protezione da agenti chimici

titolo IX capo 1 DLgs 81/08

- Nella valutazione devono essere incluse le attività di manutenzione e pulizia, nelle quali è prevedibile una notevole esposizione

Protezione da agenti chimici

titolo IX capo 1 DLgs 81/08

- per ogni lavoratore e/o gruppo omogeneo va valutato il rischio per la salute, legato principalmente alla mansione , e il rischio per la sicurezza, legato soprattutto al reparto.

1^ obbligo del datore di lavoro

- Art.223 comma 1 : prescrive al ddl di valutare il rischio chimico per la salute dei lavoratori al momento della scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, quando possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno.

Obbligo di sostituzione della sostanza

- In presenza di agenti **cancerogeni e/o mutageni** e di **agenti chimici pericolosi al di sopra della soglia di rischio irrilevante** la possibile sostituzione è una misura di tutela obbligata, la cui violazione è sanzionata (art.262 comma1 lett.a DLgs 81/08)

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08

Misure generali di prevenzione (art.224) :

- Progettazione e organizzazione**
- Fornitura di attrezzature idonee**
- Riduzione dei lavoratori esposti**
- Riduzione della durata dell'esposizione**
- Misure igieniche adeguate**
- Non immagazzinamento sul luogo di lavoro**

In sostanza :

Il nuovo decreto ha lasciato inalterati i criteri secondo i quali effettuare la valutazione del rischio modificando in modo sostanziale il livello di rischio al di sopra del quale discendono alcuni obblighi specifici

Rischio chimico

struttura metodologica della norma

- Caso a) il ddl si limita alle misure generali di prevenzione e alla formazione/informazione specifica
- Caso b) applica anche le disposizioni di cui agli artt. 225, 226, 229, 230.

Rischio chimico

struttura metodologica della norma

- *225 : Misure specifiche di protezione e di prevenzione;*
- *226: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;*
- *229: Sorveglianza sanitaria;*
- *230: Cartelle sanitarie e di rischio*

Rischio chimico

art.225

- Viene trattato il tema della sicurezza ai punti 4 – 5 – 6 – 7
- Comma 8 :in caso di superamento del valore limite di esposizione il ddi informa i lavoratori sulle cause e sulle misure adottate e da comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

Sintesi altre Modifiche :

Art 221:le disposizioni specifiche del titolo non sono più applicabili anche agli agenti cancerogeni

Art 229 comma 1: per gli agenti cancerogeni e mutageni di classe 3 si applica il protocollo sanitario valido per gli agenti chimici

Art 229 comma 5: tra le misure di prevenzione è previsto l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42 previste per i casi di inidoneità alla mansione.

Art 230:scompare l'obbligo di trasmissione delle cartelle sanitarie all'ISPESL nel caso di cessazione del rapporto di lavoro

Rischio chimico misurazione dell'agente chimico

- Le misurazioni dell'agente chimico non sono da considerarsi obbligatorie per la valutazione del rischio e la loro eventuale obbligatorietà si prospetta solo quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico come superiore alla soglia dell'irrilevante per la salute

Agenti cancerogeni e mutageni

struttura metodologica della norma

- Fase 1 : valutazione (art.236)
- Fase 2 : iniziative di prevenzione (art. 237)
- Fase 3 : controllo adeguatezza fase 2 (art. 237 comma 1 lett.d) attraverso misurazioni

Rischio chimico

misurazione dell'agente chimico

- Le misurazioni vanno effettuate successivamente alla predisposizione dei miglioramenti delle misure di prevenzione e di protezione.

Rischio chimico

misurazione dell'agente chimico

- Esse sono la tappa finale di verifica del processo di riduzione del rischio e del mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche)